

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: ANNULLAMENTO VIAGGIO, SOS NAVALE E BAGAGLIO

Dream&Charme-Consulnet Travel S.r.l. in collaborazione con Navale Assicurazioni S.p.A. ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione, a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. Riportiamo un estratto delle condizioni generali di assicurazione, precisando che la polizza è depositata presso la sede di Dream&Charme-Consulnet Travel S.r.l.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE

La garanzia Annullamento viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio con il pagamento da parte del viaggiatore del premio assicurativo e termina al momento della partenza del viaggio prenotato. Le altre garanzie sos Navale e bagaglio decorrono dalla data di inizio del viaggio e terminano alla data di fine viaggio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

2- Altre Assicurazioni

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e/o Contraente è esonerato dalla preventiva comunicazione della esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. In caso di sinistro tuttavia, è fatto obbligo all'Assicurato, che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice nel termine di tre giorni a pena di decadenza della Polizza.

3- Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa – con conseguente esonero della Società da qualsivoglia obbligo di Assistenza o Garanzia ai sensi di Polizza – dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le ulteriori conseguenze ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

4- Obblighi dell'Assicurato in caso di denuncia di annullamento viaggio

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro tre giorni, da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare a perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

5- Segreto Professionale

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Navale Assicurazioni S.p.A. i medici eventualmente investiti dell'esame di Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

6- Limitazione di responsabilità

Navale Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

7- Valuta di pagamento

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

8- Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

9- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI ANNULLAMENTO VIAGGIO

1- Validità della Garanzia

La presente Polizza assicura nei limiti ed alle condizioni contrattuali seguenti tutti i viaggiatori che acquistano viaggi organizzati dalla Contraente pubblicati sui cataloghi della stessa durante il periodo di validità della presente Polizza.

Ai fini delle presenti garanzie si conviene che con il termine "familiari" si individuano le seguenti persone: coniuge o convivente, figli, fratelli, genitori, suoceri, genero, nuora.

2- Oggetto della copertura

La garanzia copre le penali d'annullamento addebitate dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per passeggero e di Euro 20.000,00 per singolo evento.

La garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito da Contraente ed è operante esclusivamente se l'Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:

- a) decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;
- b) decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell'Assicurato purché anch'egli assicurato, dei familiari dell'Assicurato, del socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore;
- c) qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell'iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio.

Qualora l'Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende operante oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.

Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestano dopo la data di iscrizione al viaggio.

Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

3- Esclusioni

L'Assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di Sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.

Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.

Sono esclusi gli annullamenti determinati:

- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento;
- dolo e colpa grave dell'Assicurato;

L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

4- Franchigia/Scoperto

Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del 15% da calcolarsi sul danno rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore a Euro 100,00 per ciascun viaggiatore. Nessuno scoperto viene applicato se l'annullamento è dovuto a decesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero il day hospital).

5- Comportamenti in caso di Sinistro

In caso di annullamento del viaggio è necessario avvertire immediatamente l'agenzia presso la quale il cliente si è iscritto al viaggio. La compagnia rimborserà la penale di annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia (oltre le ore 24 del primo giorno utile successivo al verificarsi dell'evento), resterà a carico dell'Assicurato. Se l'annullamento è dovuto ad uno dei motivi previsti dalla copertura assicurativa, il Cliente dovrà informare per iscritto o a mezzo telefax al **numero 02/58211717 la Navale Assicurazioni S.p.A. Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 – MILANO** allegando la certificazione medica e altri documenti comprovanti i motivi della rinuncia. Per ulteriori contatti con la Compagnia telefonare al numero 02/58286677.

Pena la decadenza al diritto di rimborso, la denuncia dev'essere effettuata entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato la rinuncia.

6- Assicurati

I singoli clienti della Contraente iscritti ai viaggi organizzati dalla stessa sono assicurati con la presente polizza e sono equiparati alla Contraente nell'esercizio della titolarità del contratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI SOS NAVALE

Polizza assistenza sanitaria navale sos

1- Spese mediche

La garanzia vale esclusivamente per le spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente della struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.

La Società, nei limiti dei seguenti massimali:

- Italia: Euro 600,00
- Estero: Euro 6.000,00

Provvederà con pagamento diretto, previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure rimborserà le spese incontrate alla presentazione della diagnosi e dei documenti di spesa.

ATTENZIONE

Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa. Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con applicazione di uno scoperto del 10% ferma la franchigia minima di Euro 40,00.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:

Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute il viaggiatore dovrà inviare, entro 10 giorni dalla data dell'evento, la relativa richiesta a: Navale Assicurazioni S.p.A., C.P. 1107 – 20135 – MILANO, completa dei seguenti documenti: propri dati anagrafici, codice fiscale, dati identificativi della Tessera Navale SOS, diagnosi del medico locale, originali delle fatture o ricevute pagate.

Per ulteriori contatti con la Compagnia:

navalesos@navaleassicurazioni.it

2- Assistenza

Telefonando al numero di Milano 02/58286384, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20123 Milano, la Centrale Operativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, provvede per incarico della società a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:

2.1- Consulto medico e segnalazione di uno specialista

Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.

2.2- Invio di medicinali urgenti

quando il viaggiatore necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

2.3- Rientro sanitario del viaggiatore

con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato da Navale S.O.S. a proprie spese e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

Il trasporto dai Paesi extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

2.4- Rientro del viaggiatore convalescente

qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché rimborso delle spese supplementari di soggiorno per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.

2.5- Trasporto della salma

del viaggiatore dal luogo del decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma.

2.6- Rientro dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.

2.7- Rientro anticipato del viaggiatore alla propria residenza in Italia, (o presso la sede dell'Agenzia D&C a Milano - o in una località diversa da queste, a patto che il costo del biglietto sia equivalente) in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia (coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, nuora) se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

N.B.

Le prestazioni dai punti 2.3 ai punti 2.7 vengono date in accordo con la Centrale Operativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora il viaggiatore non abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro un limite di Euro 750,00.

2.8- Viaggio di un familiare quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.

2.9- Interprete a disposizione all'estero quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di Euro 500,00.

2.10- Assistenza legale quando il viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Centrale Operativa segnala il nominativo di un legale per la difesa del viaggiatore. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di Euro 3.000,00, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

2.11- L'assistenza si ottiene telefonando al n° di Milano: 02/58286384.

Il viaggiatore dovrà segnalare alla Centrale Operativa il proprio numero e lettera di serie della tessera, quindi comunicare il luogo dove si trova ed il proprio codice fiscale e recapito telefonico.

Il viaggiatore libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia.

CONDIZIONI PARTICOLARI BAGAGLIO

1- Oggetto dell'assicurazione entro la somma assicurata di Euro 750,00 la Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a Euro 75,00.

Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:

- a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
- b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

2- Spese di prima necessità

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

3- Franchigia

Dall'ammontare del danno risarcibile in base ai punti 1 e 2 sopraindicati verrà detratta la franchigia di Euro 40,00. La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnata al vettore aereo. In tale caso, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

4- In caso di danni o perdite al bagaglio, il viaggiatore dovrà inviare, entro 5 giorni dall'evento, la relativa denuncia a: Navale Assicurazioni S.p.A., C.P. 1107 – 20123 – MILANO, corredata dei seguenti documenti: cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera Navale SOS; descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità; in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso; in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta; in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta; in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

5- Ulteriori obblighi dell'assicurato

Il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

COMUNICAZIONI - VARIAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali la contraente, il Viaggiatore o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera o telefax a:

NAVALE ASSICURAZIONI S.p.a.
Corso di Porta Vicentina 9 – 20122 Milano
Fax: 02/88211.701

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Quando non diversamente previsto nelle singole Sezioni di Polizza la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocato o dipendenti da:

- a) dolo, colpa grave del viaggiatore;
- b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- e) malattie e infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione, stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;
- f) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
- g) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.

Sono inoltre escluse:

- a) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute d Enti o Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00;
- b) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
- c) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
- d) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- e) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
- f) le perdite, danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati alla Navale Assicurazioni S.p.A. oltre i 30 giorni dal loro verificarsi o da quando l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.